

**CONTRATTO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA FINALIZZATA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL PLUS "VITERBO: FUTURO AL CENTRO" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR LAZIO 2007/2013.**

Il giorno sedici del mese di gennaio dell'anno duemilaquattordici, in Viterbo, presso la sede del Comune di Viterbo,

*tra*

l'Amministrazione Comunale di Viterbo, con sede in via F. Ascenzi n. 1, P.IVA 00211940564, C.F. 80008850564, ai fini del presente atto rappresentata dall'Ing. Ernesto Dello Vicario, in qualità di Dirigente del VI Settore "Lavori Pubblici e Ambiente", domiciliato presso la sede comunale,

*e*

la dott.ssa Nuccia Mazzuca nata a Bracciano (RM) il 06.03.1977 e residente a Manziana (RM) in via Giuseppe Gentili n 3, C.F. MZZNCC77C46B114P, di seguito definito *collaboratore*,

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1**

L'Amministrazione Comunale, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 5657 del 23/12/2013 (conservata in atti) affida alla dott. Mazzuca un incarico individuale di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito del progetto "Viterbo: futuro al centro", coordinato dall'ufficio PLUS (istituito con Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 27/02/2012) avente per oggetto:

- preparazione dei report periodici (con cadenza non superiore a quindici giorni) sull'avanzamento delle attività di progetto e dei rendiconti contabili da trasmettere per il controllo, comprensivi della documentazione in formato digitale da trasmettere in allegato ai rendiconti, previa acquisizione della stessa presso le strutture comunali titolari delle diverse attività in progetto, gestione documentale e digitalizzazione;
- controllo dei processi amministrativi e finanziari connessi alla realizzazione degli interventi e verifica della conformità ai requisiti minimi previsti dal MAPO (Manuale delle procedure operative) del POR FESR Lazio;
- rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito degli interventi finanziati;
- supporto al Responsabile Amministrativo del PLUS nella gestione dei rapporti con l'Autorità di primo livello della Regione Lazio.

L'attività potrà comportare la partecipazione a riunioni che si potranno svolgere con i diversi soggetti coinvolti nella realizzazione e nel controllo del progetto, interni ed esterni all'Amministrazione comunale.

**Art. 2**

L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto e ha la durata di un anno eventualmente prorogabile fino al settembre 2015.

Il collaboratore, con la firma del presente contratto, dichiara di non essere assoggettato ad alcuna incompatibilità relativamente al rapporto ed alla prestazione connessa.

La prestazione del collaboratore, nel periodo, potrà eccezionalmente essere sospesa previo accordo con il dirigente e per periodi che comunque non incidano sulle finalità e gli obiettivi riferiti al presente incarico.

G... 1 100... N... 1 2014  
Nuccia Mazzuca

### Art. 3

Il collaboratore non è soggetto a vincoli di orario predeterminati né a vincoli di subordinazione nei confronti dell'Amministrazione, cui è comunque riconosciuto il potere di coordinamento spazio-temporale della prestazione, in relazione alle esigenze della propria organizzazione ed alla finalizzazione della prestazione ai propri fini.

Il collaboratore provvede pertanto ad organizzare autonomamente le modalità di esecuzione della propria prestazione, tenendo peraltro conto che, in considerazione della particolare natura del programma di lavoro, le attività in questione dovranno essere prestate, di regola, presso la sede dell'Ufficio PLUS del Comune di Viterbo, in via Garbini, 84/b a Viterbo., con una presenza ed una frequenza compatibili con i tempi di espletamento del programma di lavoro ed utili ad assicurare verifiche periodiche ed a recepire eventuali specifiche direttive.

Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui possa venire a conoscenza in ragione del rapporto instaurato nonché al rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali di cui venisse eventualmente in possesso o a conoscenza, ivi richiamandosi le responsabilità di legge collegate alla funzione dell'incaricato del trattamento.

L'Amministrazione mette a disposizione del collaboratore quanto funzionale e/o necessario alla esecuzione della prestazione.

### Art. 4

Il compenso lordo stabilito per l'incarico è pari a € 12.000,00 (dodicimila/00) al netto di IRAP e comprensivo degli oneri fiscali, previdenziali a carico del percipiente, qui dandosi atto che su di esso non è prevista l'IVA.

Il compenso è stato determinato tenendo conto della natura della prestazione richiesta nonché del tempo stimato necessario per il suo espletamento.

Il compenso viene erogato in tranches mensili di acconto di pari importo qui dandosi atto che l'ultima tranche a saldo verrà determinata e liquidata entro 30 giorni dalla conclusione dell'incarico, salva specifica diversa indicazione del dirigente da far pervenire agli uffici entro 10 giorni dalla conclusione del rapporto.

Al collaboratore sono inoltre riconosciute le eventuali spese sostenute relativamente a trasferte e missioni inerenti lo svolgimento del proprio incarico, previa autorizzazione del dirigente responsabile del settore.

### Art. 5

Il dirigente ha la responsabilità della verifica dell'esito della prestazione in relazione al programma di lavoro e degli obiettivi affidati.

Le parti si danno atto, ed il collaboratore espressamente accetta, che tenuto conto dello stato del programma di lavoro come risultante dalle periodiche verifiche, il dirigente potrà sospendere o rinviare in qualsiasi momento l'erogazione degli acconti e/o modificarne il contenuto, previa comunicazione al collaboratore medesimo. I competenti uffici della Amministrazione, in mancanza di comunicazioni al riguardo, sono comunque autorizzati e tenuti a corrispondere le quote di compenso come determinate all'articolo precedente, alle scadenze indicate.

### Art. 6

Ciascuna parte ha il diritto di recedere dal presente accordo, dandone preavviso scritto di 7 (sette)

*Stefano*  
*Antonio Colonna*

giorni, mediante invio di lettera racc. A.R.

All'atto della cessazione del presente contratto, per qualsiasi motivo, il committente non corrisponderà al collaboratore alcun tipo di somma, indennizzo, buonuscita o altra indennità ricollegabile - anche indirettamente - alla cessazione del rapporto di collaborazione, avendo diritto, il collaboratore, esclusivamente al compenso di cui al precedente art. 4 in misura corrispondente alle prestazioni già eseguite e non ancora pagate alla data di cessazione del rapporto di collaborazione.

#### **Art. 7**

L'Amministrazione provvede al pagamento delle ritenute previdenziali, fiscali ed assicurative sull'importo erogato al collaboratore.

Le parti si danno atto che sono state espletate le procedure di informativa preventiva all'INAIL, come da comunicazione dei responsabili.

Il collaboratore è tenuto ad iscriversi all'apposita gestione separata INPS di cui alla L.335/1995, entro sette giorni dalla stipula del presente accordo.

#### **Art.8**

Per quanto non espressamente convenuto con il presente atto, si rinvia al codice civile ed alle norme di legge vigenti in materia, qui convenendosi espressamente che le eventuali spese conseguenti la presente scrittura fanno carico al collaboratore così come ogni altro onere - diverso da quelli di cui al precedente art.4 - previsto in materia dalle vigenti disposizioni di legge.

La presente scrittura verrà assoggettata a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Qualsiasi controversia inerente il presente contratto sarà di competenza del Tribunale di Viterbo.

#### *Il Collaboratore il Committente*

Con la sottoscrizione della presente il collaboratore dichiara espressamente anche di accettare integralmente le clausole di cui agli artt. 4, 5, e 6, ai sensi dell'art.1341 c.2 del codice civile.

Viterbo, li 16.01.2014

*Il Collaboratore*



Per il Comune di Viterbo

